

Il giudice del Paese terzo che non abbia alcun collegamento sui minori emette provvedimenti non idonei a sospendere il processo italiano (ove residenti i bambini)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 9 marzo 2017 (Pres. Amato, est. G. Buffone)

Litispendenza – Procedimento pendente in Paese Terzo – Paese che non abbia alcun collegamento con i minori contesti – Astratta riconoscibilità del provvedimento emesso dal giudice di detto Paese – Esclusioni

Con riguardo alla disciplina della lis pendens disciplinata dall'articolo 7 legge 215 del 1998, deve ritenersi non astrattamente riconoscibile un provvedimento in materia di responsabilità genitoriale emesso da un giudice straniero di un Paese Terzo (extra UE) che non abbia alcun collegamento con i bambini contesi, i quali non siano nati e non abbiano mai vissuto in detto Paese e che sempre in detto Paese non abbiano la residenza abituale.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

In Fatto

AA, nata il1978 a (Egitto) e residente in (MI), via ... codice fiscale n. ..., ed BB ..., (C.F. ...), nato ad ... (Egitto) il ..1970 (C.F. ..), residente in ... (...), via .., hanno contratto matrimonio in ..., Egitto, in data .. 2003, registrato ... presso l'Ufficio di Stato Civile di ... con atto n° ... del e registrato con il n° .. in data ...2003; in data ... 2015, l'atto di matrimonio è stato trascritto nel Registro di stato civile del Comune di parte ... serie .. n° Dal matrimonio sono nati tre figli:2003 – C.F.;2006 – C.F.;2010 – C.F. In data 2015, le parti hanno proceduto a divorzio, presso il Consolato Generale della Repubblica Araba d'Egitto, in Milano. La decisione straniera divorzile è stata trascritta nei registri italiani dello Stato Civile, poiché non in contrasto con l'ordine pubblico. Con ricorso depositato in data .. 2016, la AA ha chiesto modificarsi le condizioni di divorzio, affidando i figli in via esclusiva alla madre e ponendo a carico del padre un mantenimento di euro 500 mensili, oltre il 50% delle spese extra. Ha anche chiesto di ordinarsi al padre di restituire alla madre i passaporti dei tre figli. Il padre si è costituito in data 2017 e ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 7 legge 218 del 1995. Ha chiesto affidarsi i figli in via condivisa con diritto di visita e ha proposto un mantenimento di euro 70 per figlio, dal reperimento di una attività lavorativa. Le parti sono comparse all'udienza del 9 marzo 2017 e sono state ascoltate dal Collegio.

In Diritto

Affrontata la questione preliminare di tipo pregiudiziale occorre esaminare il merito del ricorso.

[1]. *Lis pendens*

Va premesso che le parti hanno già ottenuto pronuncia divorzile: un eventuale ulteriore procedimento di divorzio, dunque, giammai provocherebbe la sospensione dell'odierno processo; il riferimento della eccipiente alla "pendenza di un giudizio di divorzio" (comparsa, pag. 4) deve ritenersi però frutto di errore materiale in quanto, poi, dalla lettura dell'atto, si comprende che si fa riferimento a una causa in materia di responsabilità genitoriale. Va quindi osservato che la mera dichiarazione di pendenza di un giudizio in altro Stato è del tutto inidonea a provocare una sospensione di un procedimento civile italiano, anche se entrambe le parti della procedura vi fanno riferimento: l'eccipiente, al fine di ottenere la vicenda anomala invocata, deve offrire prova certa dell'incidente giurisdizionale già pendente, della sua anteriorità rispetto a quello italiano, nonché degli altri elementi costitutivi del diritto alla sospensione. Infatti, in caso di *lis pendens* extra UE, diversamente dalla disciplina comunitaria (v. art. 19 reg. 2201 del 2003), non basta l'elemento soggettivo (stesse parti) per la litispendenza ma è anche necessario che la lite abbia lo stesso titolo e lo stesso oggetto: ai sensi dell'articolo 7 legge 215 del 1998, infatti, la pendenza di un processo straniero rileva solo se "la domanda ha il medesimo oggetto e il medesimo titolo". Ebbene, al riguardo, la parte resistente non ha indicato gli estremi della procedura, il giudice davanti alla quale penderebbe, etc., e nemmeno ha prodotto, come avrebbe dovuto, la prova del processo, ad esempio mediante allegazione del ricorso presentato e depositato al giudice straniero. Dagli atti prodotti dalla parte attrice, si comprende solo, per capi generali, che un procedimento potrebbe pendere in materia di affidamento dei figli e provvedimenti economici, ma non è dato altro comprendere, mancando, come detto, gli atti della procedura. L'eccezione è dunque inidonea a produrre qualsivoglia effetto sospensivo. Vi è comunque di più: i bambini sono nati in Italia e sono sempre vissuti in Italia. Come noto, la competenza giurisdizionale è del giudice ove i minori hanno residenza abituale. Il criterio della vicinanza è dettato dall'interesse superiore del minore la cui gravidanza comporta anche l'esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione (in ambito UE, cfr. Cass., Sez. U., 30 dicembre 2011, n. 30646; Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 10 febbraio 2017 n. 3555). Ebbene: un provvedimento sulla responsabilità genitoriale emesso da un giudice di uno Stato estero dove i bambini non hanno mai vissuto e nemmeno sono nati, non potrebbe produrre effetto per l'ordinamento italiano, venendo in rilievo una statuizione contraria all'ordine pubblico. L'eccezione è dunque infondata per plurime ragioni e va quindi respinta.

[2]. *Responsabilità genitoriale*

La AA, in data ... 2015, ha presentato domanda di separazione al Tribunale di ... chiedendo per i figli un mantenimento di euro 400 mensili. Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., il Presidente f.f. ha affidato i figli in via esclusiva alla madre e posto a carico del padre il mantenimento in euro 500 mensili (ordinanza provvisoria del 12 gennaio 2016). In data 11 febbraio 2015, la AA ha presentato querela contro BB denunciando aggressioni violente del padre ai danni dei figli e violenze pure sulla sua persona, per difendere i bambini dall'ira del padre. Il GIP del Tribunale di ... ha ritenuto sussistenti sufficienti elementi di fondatezza della denuncia e valide esigenze cautelari accertando, nella

sede della prevenzione, una condotta dell'ex marito ripetuta nel tempo, persino dopo l'intervento dei Carabinieri, ed avente ad oggetto la persona della ex moglie e dei figli. Il tribunale di ..., per orientare la sua decisione, ha tratto linfa dalle relazioni dei Carabinieri intervenuti in occasione degli episodi in cui chiamati (ad es. 5 e 13 agosto 2015) e, soprattutto, dall'audizione dei minori. In particolare, ... ha raccontato di violenze subite sulla sua persona, ma anche di violenze subite dalla sorella e, in particolare ha affermato che: (...). Per queste ragioni, il GIP di Pavia ha applicato a BB la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e gli ha ingiunto di pagare euro 750 per il mantenimento dei figli. Dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti emerge che il padre si è, di fatto, disinteressato dei bambini o quanto meno delle autorità competenti per il loro aiuto posto che, ad esempio non solo non ha cercato un confronto con gli operatori ma nemmeno ha risposto alle chiamate a lui indirizzate (v. relazione dei Servizi Sociali del 10 novembre 2015). Dall'ultima relazione, emerge che il padre ha avuto contatti con i Servizi attraverso emails e che l'autorità penale ha autorizzato rapporti padre – figli, nei limiti e termini predisposti dal Servizio Sociale incaricato. Con relazione del 21 giugno 2016, i Servizi Sociali del Comune di Stradella hanno fatto presente che, al fine di tutelare i bambini, è importante che il padre consegni i passaporti dei bambini. Il padre, in udienza, sul punto, ha offerto dichiarazioni che denotano scarsa competenza genitoriale. Ha riferito, peraltro, di vivere ora a ..., in ..., in quanto iscritto all'Università, facoltà di I figli sono stati sentiti anche su delega della ASL di ... In una occasione ... ha riferito di avere paura che il padre possa portarli via in una città lontana Il minore ha confermato di essere stato picchiato dal padre. Anche ... ha raccontato di essere stata picchiata dal padre. Per la conflittualità esistente tra i coniugi, lo psicologo intervenuto suggerisce l'affidamento dei bambini al comune di residenza.

Alla luce degli elementi sin qui illustrati, appare indispensabile l'affidamento dei bambini all'ente di residenza, da individuarsi nel Comune di ..., con limitazione della responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 333 c.c. per quanto indicato in parte dispositiva. Non è necessaria l'audizione diretta dei bambini perché già ascoltati con verbali in atti. I bambini devono essere prevalentemente collocati presso la mamma. Al momento, per tutti e tre, deve essere anche disposto il divieto di espatrio tenuto conto del fatto che sussistono rischi per una loro trasferimento non autorizzato, alla luce della grave conflittualità esistente tra madre e padre. Ciò con delega alla Questura competente per ritirare i passaporti di cui è in possesso il padre. E' emerso che i bambini ricordano chiaramente di avere subito violenze dal padre: le loro dichiarazioni sono state confermate a più riprese e sono sempre ricche di dettagli; si tratta, dunque, di opinioni da ritenere genuine. Ne emerge il profilo di un padre che non può frequentare la prole se non in Spazio Neutro, tenuto conto del rischio che aggredisca i figli o incuta loro timore con atteggiamenti inadatti. Nel tempo, i Servizi valuteranno se ampliare le frequentazioni sino a liberalizzarle.

[3]. *Mantenimento*

Nei provvedimenti provvisori, le autorità giudiziarie intervenute hanno già valutato la capacità patrimoniale del padre, onerandolo del mantenimento di euro 750 mensili o 500 mensili. Il Tribunale stima opportuno un mantenimento indiretto di euro 500 mensili per tutti e tre i

figli (assegno quindi complessivo), da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2017 e con rivalutazione monetaria ISTAT dal mese di gennaio 2018. L'assegno di mantenimento dovrà essere versato alla madre ed include le spese extra, ad eccezione di quelle mediche che dovranno essere divise in misura pari al 50% tra i genitori. Questa misura si giustifica in ragione dell'età del padre (giovane), la sua astratta capacità da lavoro (è già laureato in ... con titolo breve) e le sue potenzialità, le quali si desumono chiaramente dal fatto che abbia scelto di dedicarsi a studi universitari a .., La madre, d'altro canto, non può far fronte da sola alle spese, svolgendo la professione di ... e percependo redditi molto bassi (non superiori ad euro 500 mensili): infatti, è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

[4]. *Spese di lite*

Tenuto conto dell'esito della lite, parte convenuta va condannata alle spese del processo che, valutati tutti gli elementi, vanno liquidate in euro 2.700 e dimezzati in euro 1.350 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente. Le spese vanno liquidate in favore dell'Erario.

Per Questi Motivi

*Letto e applicato l'art. 9 legge 898 del 1970 c.p.c.,
a modifica delle condizioni di divorzio,*

Respinge l'eccezione di litispendenza ex art. 7 legge 218 del 1995.

Affida

in applicazione dell'art. 333 cod. civ.,

....

al Comune di, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute e alla residenza abituale, con facoltà per l'Ente Affidatario di delegare, per specifici compiti, direttamente il genitore collocatario e con autorizzazione, sin da ora, ad assumere ogni decisione necessaria, nei settori delegati, con spese a carico dei genitori, in misura pari al 50%.

delega

per l'attuazione dell'odierno provvedimento, il Comune di residenza della madre e il Comune di residenza del padre, con trasferimento delle relative competenze in caso di mutamenti anagrafici delle parti,

dispone

che l'Ente Affidatario mantenga, allo stato, i minori collocati presso la madre, in ..., alla via, scala ..., anche ai fini della residenza anagrafica attivando, tuttavia, immediatamente un monitoraggio per verificare che il collocamento qui disposto risponda, in prosieguo, all'interesse preminente dei minori e provvedendo, in caso di necessità, a trasmettere segnalazione alla Procura per la Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di ... nell'ipotesi in cui si renda opportuna una diversa soluzione, ad esempio per un collocamento presso una Comunità o in ambiente protetto;

incarica

l'Ente Affidatario di regolamentare la frequentazione tra il padre e i figli in Spazio Neutro e con modalità osservate, con possibilità per l'Ente Affidatario di programmare una regolamentazione della frequentazione nel modo ritenuto più rispondente all'interesse dei minori e con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione tenuto conto dell'andamento dei percorsi e dei progressi;

incarica

l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della Asl, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di supporto socio-educativo e di supporto psicologico/psichiatrico per i minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della prole;

incarica

l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della Asl, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare interventi di supporto alla genitorialità e interventi di supporto psicologico/psichiatrico per la madre e per il padre per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;

incarica

l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.

Appone il

Divieto di espatrio per i seguenti minori:

.....

Delega la Questura di ..., con facoltà di delega e sub-delega, per l'attuazione del provvedimento, provvedendo al ritiro dei documenti validi per l'espatrio, dei minori, con obbligo per i genitori di consegnarli immediatamente, su mera richiesta;

Incarica la Questura di ... per quanto necessario e le comunicazioni alla Polizia di Frontiera

Richiede alla Autorità delegata che i documenti ritirati siano ove possibile consegnati all'Ente affidatario, il Comune di ...,

Pone

a carico del padre il mantenimento dei tre figli, mediante versamento dell'importo di euro 500 mensili (complessivo, per i 3 figli) da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2017 e con rivalutazione monetaria ISTAT dal mese di gennaio 2018. L'assegno di mantenimento dovrà essere versato alla madre ed include le spese extra, ad eccezione di quelle mediche che dovranno essere divise in misura pari al 50% tra i genitori.

condanna

BB alle spese del processo, quantificate in euro 1.350 e liquidate in favore dell'Erario.

Decreto Immediatamente Esecutivo

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a:

QUESTURA, Comune di ..., Comune di ...,

Si comunichi alle parti

Milano, li 9 marzo 2017

Il Giudice est.
Dr. Giuseppe Buffone

Il Presidente
dr.ssa Maria Laura Amato